Tassazione del *trust* solo "in uscita": arriva il *revirement* delle Entrate

Taxation of trusts only on "outbound" transfers: the new position of the Italian Tax Authorities

Luigi M. Macioce [*] **e Daria Pastorizia** [**]

ABSTRACT

L'attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un *trust* da parte del *trustee* determina l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che sia ravvisabile un effettivo trasferimento di ricchezza intersoggettivo.

È questa la conclusione innovativa a cui approda l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 15 febbraio 2021, n. 106, laddove, in tema d'imposizione indiretta sulle attribuzioni di beni vincolati in un *trust* revocabile "autodestinato", l'Amministrazione finanziaria, prestando per la prima volta esplicita adesione ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza 29 maggio 2020, n. 10256, sembra finalmente riconoscere – seppur tra le righe – che l'atto di dotazione del *trust* non costituisce di per sé materia imponibile ma che solo l'attribuzione degli *assets* vincolati al beneficiario, ove diverso dal disponente, può considerarsi circostanza suscettibile di integrare il presupposto oggettivo dell'imposta sul trasferimento di ricchezza reintrodotta dall'art. 2 del d.l. n. 262/2006.

Si assiste così, seppur tardivamente, ad un significativo "*revirement*" dell'Agenzia delle Entrate all'esigenza di superare la rigida tesi della tassazione "in entrata", sotto molti profili, in stridente contrasto con l'imponente filone giurisprudenziale formatosi in materia negli ultimi quindici anni.

PAROLE CHIAVE: *trust* – imposta sulle successioni e donazioni.

[*] Avvocato e Dottore Commercialista, *Partner* presso *RP Legal & Tax*, Associazione Professionale.

[**] Avvocato, *Senior Associate* presso *RP Legal & Tax*, Associazione Professionale.

The transfer of assets and rights from the trustee to the beneficiaries of a trust entails the application of the Italian inheritance and gift tax, provided that an actual transfer of wealth may be identified between parties.

This is the innovative conclusion laid down by the Italian Tax Authorities in Ruling no. 106 of the 15th of February 2021, whom were called to address the subject of indirect taxation regarding the transfer of assets placed in a revocable "self-designated" trust and, by explicitly adhering to the principles upheld by the Italian Supreme Court in its landmark Decision no. 10256 of the 29th of May 2020, acknowledged – albeit between the lines – that the act of endowment of a trust does not trigger a taxable event per se and only the transfer of assets to the beneficiary, where the same does not coincide with the settlor, may constitute grounds for the application of the Italian tax on transfer of wealth pursuant to Article 2 of Law Decree no. 262 of 2006.

Albeit belatedly, the Italian Tax Authorities recognized the need to overcome the rigid thesis of "inbound" taxation which was, in many respects, in stark contrast with the consolidated case law formed on the subject over the past fifteen years.

KEYWORDS: trust – inheritance and gift tax.

SOMMARIO:

1. Premesse. – 2. L'istituto giuridico del *trust*. – 3. Trasferimento dei beni in *trust*: origine del dibattito sul trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette. – 4. La tesi dell'imposizione "in entrata" nei primi chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria. – 5. L'indirizzo ermeneutico della dottrina e della giurisprudenza di merito prevalenti. – 6. La nuova imposta sui vincoli di destinazione nell'interpretazione "creativa" della Suprema Corte. – 7. Il *revirement* della Cassazione nelle pronunce a favore della tassazione del *trust* "in uscita". – 8. La prima "apertura" dell'Amministrazione finanziaria sulla tassazione del *trust* autodichiarato. – 9. La svolta delle Entrate sulla tassazione del *trust* autodestinato nella risposta all'interpello 15 febbraio 2021, n. 106. – 10. Considerazioni conclusive.

1. Premesse

Con la risposta all'interpello n. 106 pubblicata il 15 febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un parere "innovativo" rispetto al passato sul corretto trattamento fiscale, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, gravante sulle attribuzioni di beni vincolati in un *trust*.

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria, l'Istante ha sollevato la questione dell'eventuale assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 2, commi da 47 a 50, d.l. n. 262/2006 della dotazione dei beni in *trust* e, più in particolare, dell'eventuale assoggettamento alla suddetta imposizione del (ri)trasferimento in favore del disponente – in qualità di beneficiario – dei beni originariamente attribuiti ad un *trust* estero revocabile e autodestinato (dove, appunto, disponente e beneficiario coincidono), a seguito dell'operazione di revoca.

In risposta al primo quesito interpretativo, l'Agenzia delle Entrate ha premesso anzitutto che «*ai fini della tassazione in materia di imposta sulle successioni e donazioni, con riferimento ai trust, occorre far riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 ed al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in base ai quali l'imposta si applica in caso di "costituzione di vincoli di destinazione"*» e che, quindi, «*in linea di principio […] l'attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di trust da parte del trustee potrebbe determinare l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990*».

Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, tuttavia, l'Ufficio ha evidenziato che «*merita rilievo la circostanza che il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del Trust*» e ha concluso che «*l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazio-*

ne per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo, mancando un trasferimento di ricchezza».

A sostegno di tale conclusione, l'Amministrazione finanziaria ha richiamato esplicitamente la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella sentenza 29 maggio 2020, n. 10256, ha affermato che «*solo l'attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente, può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza*».

A parere dell'Agenzia, pertanto, quandanche in linea di principio l'attribuzione dei beni al beneficiario di un *trust* possa essere – a determinate condizioni – suscettibile di tassazione, nel caso di un *trust* autodestinato, l'operazione di revoca dell'istituto con il (ri)trasferimento degli *assets* sottoposti a vincolo, non sconta l'imposta sulle successioni e donazioni poiché, la coincidenza del soggetto disponente con il soggetto beneficiario, fa venire meno il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta.

Per comprendere la portata "innovativa" della soluzione offerta dalle Entrate nel parere in rassegna e valutare l'impatto applicativo che questa tesi è in grado di produrre nel contesto impositivo, è utile una breve digressione preliminare che consenta l'inquadramento giuridico dell'istituto nei suoi tratti fondamentali e dalla rassegna dei principali interventi di prassi, dottrina e giurisprudenza che, in materia di imposizione indiretta sui beni e diritti vincolati in *trust*, hanno scandito un acceso dibattito interpretativo lungo quindici anni e che ora si appresta a raggiungere un punto di convergenza.

2. L'istituto giuridico del *trust*

Come noto, il *trust* è uno strumento giuridico di origine anglosassone, tipico dei sistemi di *common law*, che ha trovato spazio anche nel nostro ordinamento grazie all'entrata in vigore della legge 16 ottobre 1989, n. 364, con cui l'Italia ha rarificato senza riserve [1] la "Convenzione sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento", adottata dall'Aja il 1° luglio 1985 (la "Convenzione") [2].

[1] Ratifica avvenuta con la l. 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore sul territorio a partire dal 1° gennaio 1992.

[2] Secondo l'art. 2 della Convenzione, «*Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Il trust presenta le seguenti caratteristiche: a) i beni del trust*

La prassi costitutiva dei *trust* prevede che all'iniziale atto istitutivo del *trust* seguano singoli atti dispositivi attraverso i quali il *settlor* (o disponente) dota di *assets* (i.e. beni immobili, partecipazioni, valori mobiliari) il *trust* stesso, ovvero effettua materialmente la dotazione dei beni nel *trust*, trasferendone la proprietà al *trustee*.

Caratteristica connaturata dello strumento è il c.d. "effetto segregativo". Attraverso gli atti di dotazione del *trust*, infatti, il *settlor* si "spoglia" della titolarità dei beni conferiti che vengono vincolati nel *trust* e affidati all'amministrazione del *trustee*, il quale ne risulta intestatario. Tali beni vanno così a costituire un patrimonio separato e giuridicamente autonomo sia rispetto a quello del disponente (che ha costituito su di esso il vincolo) sia rispetto a quello del *trustee* (che può disporne limitatamente alla sua gestione secondo il regolamento del *trust* e le norme di legge di volta in volta applicabili [3]) [4] e, pertanto, non possono in alcun modo essere aggrediti dai creditori personali di questi ultimi né dai beneficiari.

L'effetto segregativo si produce anche nel c.d. "*trust* autodichiarato", nel quale il disponente assume anche le funzioni di *trustee* e quindi non si assiste ad alcun trasferimento nella proprietà dei beni conferiti nel *trust* dal *settlor* ma solo all'apposizione di un vincolo di destinazione sugli *assets* in dotazione.

3. Trasferimento dei beni in *trust*: origine del dibattito sul trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette

Proprio gli atti di dotazione dei *trust* sono stati da sempre in Italia al centro di un acceso dibattito attorno al tema del loro corretto trattamento fiscale ai

---

costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.».

[3] In tal senso, Agenzia delle Entrate, circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E.

[4] L'Agenzia delle Entrate chiarisce, nella circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, che: «*l'autonomia giuridica del trust rispetto al patrimonio personale del trustee, fa sì che i beni costituiti in trust: – non sono aggredibili dai creditori personali del trustee; – non concorrono alla formazione della massa ereditaria del defunto in caso di morte del trustee; – non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee, qualora, ovviamente, quest'ultimo sia coniugato; – non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell'atto istitutivo del trust.*».

fini delle imposte indirette, che ha visto contrapporsi l'interpretazione rigidamente letterale (e implicitamente ostile all'istituto) dell'Amministrazione finanziaria con quella della dottrina e, via via, della giurisprudenza di merito e di legittimità prevalenti [5].

Oggetto dell'annoso contrasto è l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo; ovverosia se lo stesso sorga già al momento del trasferimento dei beni dal *settlor* al *trustee*, sebbene, fisiologicamente, non si realizzi alcun arricchimento in capo a quest'ultimo, oppure solo col successivo effettivo trasferimento degli *assets* dal *trustee* ai beneficiari e, quindi, quando si produce effettivamente l'arricchimento in favore di questi ultimi.

Per comprendere l'origine e la *ratio* della questione controversa, non può prescindersi dal contesto giuridico da cui la stessa prende le mosse.

A tal proposito, va ricordato che, nonostante gli impliciti auspici della Convenzione all'introduzione di una apposita normativa tributaria nazionale [6], una disciplina fiscale interna del *trust* non è rinvenibile nell'ordinamento italiano prima della legge finanziaria del 2007. Infatti, è solo con la conversione del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 [7] che, a seguito della reintroduzione nel nostro ordinamento dell'imposta sulle successioni e donazioni e la previsione della disciplina del *trust* all'interno del testo unico delle imposte sui redditi, la regolamentazione tributaria dell'istituto in Italia ha preso avvio.

In particolare, con l'art. 2, comma 47, della legge finanziaria del 2007, il legislatore è intervenuto in materia prevedendo che anche gli atti di "costituzione di vincoli di destinazione", indipendentemente dalla causa alla base della loro costituzione, debbano essere assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni, in tal modo accomunandoli per imposizione fiscale agli atti di disposizione a titolo gratuito [8].

Il dettato normativo – a ben vedere – non contiene alcun riferimento esplicito all'istituto del *trust*; tuttavia, la sua formulazione ha aperto la strada a va-

---

[5] Per una compiuta ricostruzione delle diverse posizioni, BUCCICO, *La tassazione indiretta dei trust in Italia*, in BUCCICO (a cura di), *Gli aspetti civilistici e fiscali del trust*, Torino, 2015, 263 ss.; TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale*, Torino, 2019, 312 ss.; GAFFURI, *L'imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia*, Padova, 2008, 1 ss. e 467 ss.

[6] L'art. 19 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 stabilisce testualmente che *«La convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale».*

[7] Convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2006, n. 286.

[8] La norma recita testualmente: *«è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni […]».*

rie tesi interpretative ed ha sollevato ampi dubbi circa l'applicabilità delle imposte di successione e donazione anche agli atti di dotazione di beni in *trust*.

Due gli indirizzi contrapposti. Il primo, basato sul dato meramente letterale della citata disposizione, ritiene che la norma, nel reintrodurre l'imposta sulle successioni e donazioni, avrebbe inteso introdurre anche una imposta nuova e diversa applicabile a tutti gli atti che costituiscono vincoli di destinazione, a prescindere dalla loro natura di liberalità, includendo in tale categoria anche gli atti di trasferimento di beni nel *trust*[9]. Il secondo indirizzo, invece, ritiene che il *trust* possa essere assoggettato ad imposta solo ove si determini un effettivo arricchimento in capo ad un soggetto; cosa che non avviene con gli atti di dotazione concorrenti con, o successivi all'atto istitutivo, allorquando i beni vengono trasferiti dal disponente al *trustee*, poiché, di fatto, con la dotazione del *trust* non viene posta in essere alcuna liberalità né realizzato alcun arricchimento.

4. La tesi dell'imposizione "in entrata" nei primi chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria

Con le circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 22 gennaio 2008, n. 3/E, e con la risoluzione 23 aprile 2009, n. 110/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i suoi primi chiarimenti interpretativi circa l'applicazione al *trust* dell'imposta sulle successioni e donazioni reintrodotta dall'art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006.

Secondo l'indirizzo dell'Amministrazione finanziaria, alla categoria dei vincoli di destinazione sarebbe riconducibile anche la costituzione di *trust* – o meglio, gli atti attraverso i quali si realizza l'attribuzione dei beni al *trust* – con la conseguenza che essa rileverebbe, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni disciplinata dal predetto decreto-legge, indipendentemente dalla tipologia di *trust* istituito[10] ed a prescindere dal fatto che la dotazione degli *assets* sia disposta con atto *inter vivos* o *mortis causa*[11].

Tale orientamento trarrebbe il suo fondamento dalla natura patrimoniale

---

[9] Sulla eccessiva indeterminatezza della disposizione, FEDELE, *"Vincoli di destinazione" e imposta sui trasferimenti della ricchezza; una infelice scelta legislativa: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale*, in *Riv. dir. trib.*, 2019, I, 1 ss.

[10] In tal senso, l'Agenzia delle Entrate che, con la circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, ha infatti precisato che «*anche nel trust auto-dichiarato, in cui il settlor assume le funzioni di trustee, l'attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, dovrebbe essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni*».

[11] Così, Agenzia delle Entrate, circolare 6 giugno 2007, n. 48/E.

della dotazione dei beni in *trust* nonché dall'effetto segregativo che esso produce sui beni trasferiti, indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà degli *assets*.

Infatti, considerando (i) l'unicità della causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del *trust* (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo), (ii) la possibilità che le vicende traslative del *trust* si verifichino in plurimi momenti (ad esempio, quello della segregazione o delle successive attribuzioni ai beneficiari) e (iii) l'unicità dello scopo a cui le stesse sono preordinate (la realizzazione di un'attribuzione liberale), l'Agenzia ha sostenuto che l'imposta sulle successioni e donazioni dovesse essere corrisposta in misura proporzionale al momento della segregazione del patrimonio, ossia al momento dell'atto dispositivo con cui il *settlor* vincola gli *assets* in *trust*, e non "in uscita", essendo irrilevante ai fini impositivi ogni successiva devoluzione ai beneficiari dei medesimi beni o degli incrementi del patrimonio vincolato [12].

Assunta la rilevanza del trasferimento dei beni in *trust* ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, le Entrate hanno altresì precisato che la successiva devoluzione dei beni ai beneficiari, di converso, non realizzerebbe un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, sconterebbero l'imposta già sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in *trust*, funzionale all'interesse dei beneficiari [13].

5. L'indirizzo ermeneutico della dottrina e della giurisprudenza di merito prevalenti

L'interpretazione offerta delle Entrate, in ragione della sua esegesi strettamente letterale della norma, è stata oggetto sin da subito di aspre critiche da parte della dottrina che ne ha evidenziato la infondatezza a livello ermeneutico, oltre ai profili di possibile illegittimità costituzionale, sostenendo – di converso – che il perfezionamento del presupposto impositivo debba essere ricondotto al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari del *trust* ("in uscita") e non all'atto del loro trasferimento ("in entrata").

Le ragioni di tale indirizzo risiedono nella considerazione che il *trust* non può essere sempre ricompreso tra i vincoli di destinazione e che l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni postuli la realizzazione congiunta di due condizioni: l'effettivo arricchimento del beneficiario e l'*animus donandi*.

[12] Lo ha ribadito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 23 aprile 2009, n. 110/E.

[13] Così, ancora, Agenzia delle Entrate, circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E.

In particolare, la dottrina fonda il suo convincimento sul principio costituzionale secondo cui un'imposta non può essere applicate in mancanza di una manifestazione di capacità contributiva in capo al contribuente [14].

Proprio l'applicazione di tale principio allo schema giuridico del *trust* conduce la dottrina a ritenere imponibile l'atto o l'evento attraverso il quale si verifica l'arricchimento del beneficiario. Infatti, nell'atto di dotazione a seguito del quale il *trustee* riceve i beni per amministrarli secondo le disposizioni dell'atto istitutivo, non è neppure astrattamente configurabile un qualsivoglia arricchimento da parte del *trustee*. E questo per la stessa natura dell'istituto.

Ad ulteriore conferma della tesi che esclude la tassazione del *trust* "in entrata", sembra collocarsi anche la previsione contenuta nell'art. 56 del nuovo testo unico che, in materia di successioni e donazioni, dispone che «*l'imposta sia determinate facendo riferimento al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario*». Ebbene, quandanche il trasferimento dei beni in *trust* costituisse un ipotetico arricchimento in favore del *trustee*, il valore di tale arricchimento sarebbe in ogni caso annullato dagli obblighi imposti a carico dello stesso dal programma di gestione contenuto nell'atto istitutivo del *trust,* che impongono al *trustee* la gestione dei beni attribuiti al *trust* in esclusivo favore dei beneficiari.

In posizione diametralmente opposta rispetto alla tesi dell'imponibilità "immediata" del *trust* sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, si è collocata anche la giurisprudenza di merito, che dopo alcune pronunce idiosincratiche si è sempre più solidamente orientata nel senso di considerare l'atto segregativo iniziale del patrimonio assoggettabile alla sola imposta fissa di registro, rinviando l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al momento dell'effettivo arricchimento del beneficiario, specie nelle ipotesi in cui questi non fosse ancora individuato o non fosse titolare di una posizione giuridica certa rispetto ai beni in *trust*.

Con numerose sentenze dello stesso segno [15], nel corso degli anni le Commissioni tributarie hanno infatti affermato che (i) l'imposta sulle successioni e

---

[14] In tal senso, Assonime, circolare 13 marzo 2007, n. 13; CONTRINO, *Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari*, in *Riv. dir. trib.*, 2007, 537 ss.; BUSANI, *Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust*, in *Corr. trib.*, 2007, 359 ss.; FERRARETTI-PIAZZA, *Novità in materia di trust. Prime possibili interpretazioni pratiche: imposte dirette e imposte di donazione*, in *Fisco*, 2007, 2438.

[15] Le prime pronunce di merito a bocciare l'interpretazione rigidamente letterale offerta dall'Agenzia delle Entrate, annullando gli avvisi di liquidazione d'imposta impugnati dai contribuenti, sono state rese dalla Comm. Trib. Prov. di Lodi, Sez. I, 11 e 12 gennaio 2009 (in tema di *trust* c.d. commerciale) e dalla Comm. Trib. Prov. di Firenze, Sez. VIII, 12 febbraio 2008 (in tema di *trust* liberale), nel commento di STEVANATO, in *GT – Riv. giur. trib.*, n. 6/2009, 534 ss.

donazioni non può essere applicata in maniera generalizzata a qualsiasi atto costitutivo di *trust* ma deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della natura e degli effetti destinati a prodursi a seguito dell'istituzione dello strumento e (ii) il presupposto impositivo si realizza solo una volta realizzato il programma predisposto dal disponente, con conseguente attribuzione ai beneficiari dei beni segregati nel patrimonio in *trust*, da parte del *trustee* [16].

Nonostante alcuni contrasti giurisprudenziali, sorti soprattutto alla luce delle prime pronunce della Suprema Corte, i Giudici di merito hanno continuato a pronunciarsi prevalentemente in favore della tassazione "in uscita" del *trust*, sostenendo la non assoggettabilità fiscale del trasferimenti dei beni dal disponente al *trustee* e l'applicazione della tassazione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni solo al momento dell'effettivo arricchimento patrimoniale del beneficiario ovvero al momento della devoluzione dei beni in loro favore [17].

---

e di MOJA, *Il trust nel diritto civile e tributario*, 2ª ed., Rimini, 2009, 364. Questo orientamento è stato ripetutamente confermato negli anni successivi, fino all'epoca più recente. Nello stesso senso, infatti, Comm. Trib. Prov. di Treviso, 30 aprile 2009, nn. 47 e 48; Comm. Trib. Prov. di Caserta, 1° giugno 2009, n. 481; Comm. Trib. Prov. di Bologna, 30 ottobre 2009, n. 120; Comm. Trib. Reg. di Roma, Sez. distaccata di Latina, 22 dicembre 2009, n. 732; Comm. Trib. Prov. di Bergamo, 13 gennaio 2010, n. 4 (in tema di *trust* testamentario); Comm. Trib. Prov. di Perugia, 9 aprile 2010, n. 119; Comm. Trib. Prov. di Pesaro, 9 agosto 2010, n. 287 (in tema di *trust* liquidatorio auto-dichiarato); Comm. Trib. Prov. di Venezia-Mestre, 21 settembre 2010, n. 75; Comm. Trib. Prov. di Genova, 7 ottobre 2010, n. 280 (in materia di *trust* familiare); Comm. Trib. Reg. di Milano, 26 ottobre 2010, n. 88; Comm. Trib. Prov. di Milano, 5 febbraio 2014, n. 1208; Comm. Trib. Prov. di Torino, 5 febbraio 2014, n. 311 e 27 febbraio 2014, n. 90; Comm. Trib. Prov. di Perugia, 19 giugno 2014, n. 470; Comm. Trib. Prov. di Milano, 11 marzo 2015, n. 2300.

[16] Per una ricostruzione completa degli orientamenti della giurisprudenza di merito in materia di imposizione indiretta del *trust*, SERPIERI, *La giurisprudenza in materia di imposizione indiretta sugli atti di dotazione di beni in trust*, in *Trusts e Attività Fiduciarie*, 2015, 152 ss.; INFANTINO, *Il trust davanti ai giudici tributari*, in *Trusts e Attività Fiduciarie*, cit., 129 ss.; DE RENZIS SONNINO, *L'imposizione indiretta dei trust: gli ultimi orientamenti di giurisprudenza e prassi*, in *Trusts e Attività Fiduciarie*, 2009, 507 ss.

[17] Secondo le Commissioni Tributarie, in caso di trasferimento di beni immobili in *trust*, l'imposta di successione e donazione e l'imposta ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa anziché proporzionale. Cfr., *ex plurimis*, Comm. Trib. Prov. di Bolzano, 11 marzo 2014, nn. 33 e 34; Comm. Trib. Prov. di Milano, 11 marzo 2015, n. 2300; Comm. Trib. Reg. del Veneto, 25 ottobre 2016, n. 1153; Comm. Trib. Reg. dell'Umbria, 8 luglio 2015, n. 407; Comm. Trib. Prov. di Bolzano, 10 novembre 2015, n. 179; Comm. Trib. Prov. di Milano, 22 gennaio 2016, n. 1109; Comm. Trib. Prov. di Bolzano, 2 febbraio 2016, n. 10; Comm. Trib. Reg. del Veneto, 25 ottobre 2016, n. 1153; Comm. Trib. Prov. di Milano, 30 gennaio 2017, n. 853; Comm. Trib. Reg. della Campania, 24 maggio 2017, n. 4710; Comm. Trib. Reg. di Bolzano, 10 luglio 2017, n. 67; Comm. Trib. Reg. della Lombardia, 27 ottobre 2017, n. 4337; Comm.

6. La nuova imposta sui vincoli di destinazione nell'interpretazione "creativa" della Suprema Corte

In netta controtendenza rispetto al panorama interpretativo formatosi negli anni in dottrina e nella giurisprudenza di merito prevalenti con riferimento all'art. 2 del d.l. n. 262/2006, l'indirizzo teorizzato dalla Agenzia delle Entrate è stato invece inizialmente recepito dalla Corte di Cassazione che, con le ordinanze nn. 3735, 3737, 3886 e 5322/2015 [18], è intervenuta sul tema dell'imposizione indiretta sui vincoli di destinazione, ritenendo che nell'ambito del tributo successorio e donativo fosse configurabile un'imposta nuova e autonoma [19], ossia l'"imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione" – a cui il *trust* risultava essere assimilato – e che tale imposta dovesse gravare sulla costituzione del vincolo [20].

Trib. Reg. della Lombardia, 11 gennaio 2018, n. 89; Comm. Trib. Prov. di Treviso, 12 gennaio 2018, n. 26; Comm. Trib. Reg. della Lombardia, 14 settembre 2018, n. 3817.

[18] L'ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3735 considerava il caso di un *trust* auto dichiarato, in funzione di garanzia, istituito per «*rafforzare la generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari*». L'atto istitutivo prevedeva che, al raggiungimento dello scopo principale, il fondo sarebbe stato destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia del disponente e, al termine del *trust*, l'eventuale residuo sarebbe stato attribuito al disponente, se in vita, oppure ai legittimi eredi. Anche il *trust* esaminato nella ordinanza 25 febbraio 2015, n. 3886 era auto dichiarato, costituito da due coniugi in funzione dell'«*applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale*»; beneficiari erano indicati gli stessi disponenti, se in vita, altrimenti i figli in parti uguali. Le ordinanze 24 febbraio 2015, n. 3737 e 18 marzo 2015, n. 5322 riguardavano, invece, una fattispecie di *trust*, costituito da una serie di enti, con provvista di denaro da parte di uno di questi, avente lo scopo di procedere alla manutenzione, alla riqualificazione ed allo sviluppo di un aeroporto. L'atto istitutivo prevedeva che, al termine del *trust*, eventuali beni residui sarebbero stati devoluti ad uno degli enti partecipanti oppure ad altro ente o società pubblica individuato dai disponenti. In tutti i casi, l'Agenzia delle Entrate aveva applicato l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della costituzione del vincolo con aliquota dell'8%. La Corte ha cassato con rinvio le sentenze delle diverse Commissioni Tributarie Regionali che avevano accolto le ragioni dei contribuenti nel senso della sola imposizione fissa di registro sulla costituzione del vincolo, ritenendo applicabile l'imposizione in misura proporzionale dell'8% (oltre alle imposte ipotecaria e catastale nella ordinaria misura proporzionale, nella ordinanza n. 3886/2015).

[19] Secondo la Corte l'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione conserverebbe connotati "*peculiari e disomogenei*" rispetto all'imposta "classica" sulle successioni e donazioni, ricevendo tuttavia «*disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del d.lgs. n. 346/90*».

[20] Nel suo primo orientamento la Suprema Corte ha sostenuto che «*L'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gra-*

Secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte nelle richiamate ordinanze, l'imposta sulle successioni e donazioni troverebbe applicazione ad ogni fattispecie di vincolo di destinazione, anche di natura non traslativa ed indipendentemente dal carattere oneroso, liberale o gratuito dell'assetto negoziale [21], ivi inclusi gli atti di dotazione in *trust* oggetto di giudizio.

A differenza dell'imposta sulle successioni e donazioni, quindi, la "nuova" imposta sui vincoli di destinazione non avrebbe il suo fondamento nell'arricchimento del beneficiario, bensì nella mera istituzione del *trust*, e quindi anche in assenza di trasferimenti di beni e diritti al beneficiario.

Secondo le citate ordinanze, per la Suprema Corte, il presupposto impositivo del tributo sarebbe da individuare nella «*predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti*», consistendo l'oggetto dell'imposizione nel «*valore dell'utilità*» relativamente alla quale il disponente limita le proprie facoltà proprietarie [22].

Secondo la teoria espressa in tali pronunce, inoltre, l'applicazione dell'imposta non violerebbe il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. in quanto l'"utilità" economica della destinazione patrimoniale di cui si avvarrebbe il beneficiario sarebbe di per sé sola rilevante ai fini fiscali.

La tesi dell'imposizione "in entrata" è stata poi ribadita dalla Suprema Corte nella sentenza 7 marzo 2016, n. 4482 che – implicitamente dichiarando un pregiudizio nei confronti dell'istituto del *trust* – ha confermato che la costituzione di un vincolo di destinazione sui beni rappresenta – di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario – autonomo presupposto impositivo, a tal fine sostenendo persino che «*la dizione letterale della norma […] evidenzia la volontà del legislatore di istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout curt gli atti che costituiscono vincoli di destinazione. Ciò in una visione di sfavore nei confronti dei vincoli negoziali di destinazione, scoraggiati attraverso la leva fiscale*» [23].

---

tuità delle attribuzioni liberali […]. […] nell'imposta in esame, a differenza che in quella tradizionale, il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce per impoverirsi».

[21] Sul punto, vedasi anche BUSANI-PAPOTTI, *L'imposizione indiretta dei trust: luci ed ombre delle recenti pronunce della Corte di Cassazione*, in *Corr. trib.*, 2015, 1203 ss.

[22] Così la Corte di Cassazione nelle ordinanze nn. 3885 e 5322/2015.

[23] La fattispecie oggetto di giudizio consisteva in un'attribuzione liberale ai discendenti del soggetto che aveva istituito il *trust*. La Corte ha affermato che all'atto di dotazione di un *trust* si applica l'imposta di donazione e che, se il soggetto disponente coincide con il beneficiario l'aliquota applicabile è quella dell'8%.

Come prevedibile, la visione teorizzata dalla Corte nelle citate pronunce è stata fortemente contestata sotto vari profili dalla dottrina.

In primo luogo, si è ritenuto non fosse sostenibile, sul piano dell'interpretazione letterale, che l'art. 2 del d.l. n. 262/2006 avesse introdotto un "nuovo" tributo sui vincoli di destinazione, posto che (i) il comma 47 prevede esplicitamente l'istituzione della sola "imposta sulle successioni e donazioni", non facendo menzione di altri tributi e (ii) quandanche volesse attribuirsi rilievo alla distinzione contenuta nella norma tra i trasferimenti di beni e diritti (per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito) e la costituzione dei vincoli di destinazione, in ogni caso, è indubbio che entrambe le fattispecie siano riferite all'imposta sulle successioni e donazioni [24].

In secondo luogo, in modo del tutto convincente, la dottrina ha contestato che l'imposizione sulla mera costituzione di un vincolo di destinazione del patrimonio, indipendentemente dal verificarsi di una fattispecie traslativa, condurrebbe – secondo la teoria "creativa" della Corte – a profilare l'incostituzionalità dell'art. 2 del d.l. n. 262/2006, in quanto teorizzerebbe "un'imposta sull'impoverimento", incapace di far emergere di per sé una forza economica nuova ed effettiva, misurabile monetariamente, violando così i principi di uguaglianza e quelli di capacità contributiva e coerenza logica dei singoli tributi ritraibili dall'art. 53 Cost. [25].

Ad avvalorare le perplessità, di ordine sia ermeneutico sia costituzionale, rispetto alla tesi proposta dalla Corte di Cassazione, è stato il Consiglio Nazionale del Notariato che vi ha dedicato lo studio n. 132_2015/T.

---

[24] L'analisi letterale del comma 47 porta ad affermare che l'istituita imposta sulle successioni e donazioni sia fondata "sui trasferimenti di beni e diritti" e "sulla costituzione di vincoli di destinazione", non rilevando in senso contrario il rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 346/1990 ai sensi del comma 50, art. 2, d.l. n. 262/06 «*in quanto compatibili*». Infatti, la clausola di compatibilità in questione non è riferita alle disposizioni di un (presunto) nuovo tributo, bensì al rapporto tra la nuova disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni (recata dall'art. 2, commi 47 ss.) ed il regime previgente (d.lgs. n. 346/1990, «*nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2011*»). In questo senso, STEVANATO, *La "nuova" imposta su trust e vincoli di destinazione dell'interpretazione creativa della Cassazione*, in *Giur. trib*., 2015, 397 ss.; TASSANI, *Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?,* in *Fisco,* 2015, 1957 ss.; CANNIZZARO-TASSANI, *La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette*, in *Studi e mat*., 2011, 541.

[25] Sui numerosi profili di irragionevolezza della tesi "creativa" della Corte, CORASANITI, *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze,* in *Dir. prat. trib.,* 2015, 20688, ss.; CONTRINO, *Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione "creata" dalla Suprema Corte: osservazioni critiche*, in *Rass. trib*., 2016, 30 ss.; SALVINI, *L'imposta sui vincoli di destinazione*, in *Rass. trib*., 2016, 925 ss.

Oltre a condividere le aspre critiche mosse dalla dottrina, lo studio ha evidenziato il rilevante impatto applicativo della teoria della tassazione "in entrata", in grado di determinare una imposizione fiscale anche maggiore rispetto a quella sino ad allora delineata.

Se, infatti, la costituzione del vincolo di destinazione – come la Corte aveva sostenuto – è espressiva, di per sé, di una capacità contributiva da assoggettare a prelievo, tale momento impositivo appare del tutto autonomo rispetto a quello, successivo ed eventuale, della attribuzione della ricchezza, con la conseguenza "irrazionale" che, in caso di *trust,* ciò rischierebbe di portare a sostenere addirittura una doppia tassazione: (i) con l'imposta sulla costituzione del vincolo, al momento della segregazione del patrimonio in *trust* e (ii) con l'imposta sulle donazioni, al momento della attribuzione gratuita della ricchezza al beneficiario finale.

7. Il *revirement* della Cassazione nelle pronunce a favore della tassazione del *trust* "in uscita"

Con le sentenze 18 dicembre 2015, nn. 25478, 25479 e 25480, la Suprema Corte ha avuto un primo significativo ripensamento, affermando l'importante principio secondo il quale è errato ritenere che l'atto istitutivo di *trust* (e il relativo trasferimento di beni) debba essere annoverato nell'alveo degli atti a contenuto patrimoniale ai fini delle imposte indirette, per il solo fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico.

Ad avviso della Cassazione, infatti, la costituzione del vincolo di destinazione non è in grado, in sé, di determinare il presupposto dell'obbligazione tributaria, con la conseguenza che, mancando il trasferimento dei beni al beneficiario, l'atto di dotazione di un *trust* non può essere assoggettato ad imposizione indiretta proporzionale.

Sposando l'orientamento giurisprudenziale formatosi con le predette pronunce, a cui peraltro si fa esplicito richiamo, con la sentenza 26 ottobre 2016, n. 21614 [26], la Suprema Corte ha affermato che con l'istituzione del *trust* ed il trasferimento dei beni al *trustee* non v'è «*un reale trasferimento imponibile*» posto che gli atti di dotazione di beni in *trust* – come è normale che avvenga per i vincoli di destinazione – producono soltanto efficacia segregante dei beni trasferiti e questo sia perché degli stessi il *trustee* non è proprietario bensì

[26] La questione controversa oggetto di giudizio riguardava l'imposizione ipotecaria e catastale in relazione al trasferimento di beni in un *trust* autodichiarato.

amministratore e sia perché tali beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito.

Mancando, quindi, il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti, l'applicazione delle imposte indirette in misura proporzionale all'atto di dotazione del *trust* sarebbe esclusa [27].

Nel solco dello stesso orientamento si colloca anche la sentenza 17 gennaio 2018, n. 975 [28] con la quale la Suprema Corte ha ribadito che il trasferimento del bene dal *settlor* al *trustee* avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo successivo trasferimento ai beneficiari del *trust*.

In buona sostanza, gli ermellini hanno affermato che l'atto di dotazione in *trust*, con il quale il disponente si "spoglia" della titolarità dei beni per segregarli presso il *trustee*, è del tutto privo di elementi di patrimonialità e, in assenza di alcun effetto traslativo stabile e definitivo, è insuscettibile di determinare qualsivoglia arricchimento, realizzabile esclusivamente al momento della loro successiva e finale attribuzione in favore dei beneficiari.

Sebbene le richiamate sentenze siano state rese in relazione a fattispecie precedenti all'entrata in vigore del d.l. n. 262/2016 e quindi alla re-introduzione dell'imposta di successione e donazione [29], i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte possono certamente ritenersi riferibili al sistema dei tributi sui trasferimenti nel suo complesso ed essere valorizzati nello scenario normativo venutosi a creare a seguito della novella legislativa.

A confermarlo è il fatto che le stesse argomentazioni hanno ispirato le pronunce successive della Cassazione che, con le sentenze 13 giugno 2018, nn. 15468 e 15469 e l'ordinanza 5 dicembre 2018, n. 31445, hanno ribadito l'inapplicabilità dell'imposizione indiretta in misura proporzionale.

In linea con il medesimo orientamento interpretativo, si pongono le ordinanze nn. 734 [30] e 1131 depositate rispettivamente il 15 e 17 gennaio 2019, in

---

[27] I principi espressi dalla Suprema Corte riproducono sostanzialmente quanto era stato affermato da FEDELE, *Il regime delle successioni e liberalità*, in RESCIGNO (diretto da), *Trattato breve delle successioni e donazioni*, II, Padova, 2010, 598.

[28] La sentenza è stata resa sul tema dell'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali all'atto dispositivo di un *trust* con oggetto immobiliare.

[29] Le pronunce si riferiscono a *trust* istituiti in un periodo in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era soppressa.

[30] Relativa ad un *trust* "liberale" costituito da una persona fisica mediante il trasferimento in *trust* di beni immobili.

cui viene confermato come l'istituzione di un vincolo di destinazione non sia tassabile in sé per sé ma solo laddove vi sia un «*effettivo incremento patrimoniale del beneficiario*», situazione che non si verifica «*sino a quando il programma del trust non abbia avuto esecuzione*».

A partire dal giugno 2019, con una trentina di pronunce tutte di segno analogo, la Cassazione ha consolidato in senso univoco e preciso il proprio orientamento interpretativo, in quello che da autorevole dottrina è stato efficacemente definito il percorso di "metabolizzazione del *trust*" [31].

Decidendo in favore delle difese dei contribuenti e respingendo la tesi dell'imposizione "in entrata" sostenuta dall'Amministrazione finanziaria [32], la Suprema Corte ha ripetutamente concluso che all'atto di dotazione di un *trust* non si applichi l'imposta di successione e donazione ma l'imposta di registro in misura fissa, a prescindere dalla struttura e dallo scopo del *trust*, e che laddove il trasferimento abbia ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecarie e catastali debbano essere applicate in misura fissa.

Nel solco indicato dalla Suprema Corte, degne di nota appaiono le sentenze 7 giugno 2019, nn. 15453 [33], 15455 [34] e 15456 [35] e le sette sentenze gemelle di

---

[31] LUPOI, *La metabolizzazione del trust*, in *Corr. giur*., 2017, 781 e ss.

[32] Ancora in questo senso, l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 10 settembre 2019, n. 371.

[33] Pronunciata in relazione a una fattispecie di *trust* autodichiarato strumentale alla costituzione di un vincolo su beni della massa fallimentare, finalizzato alla relativa gestione e liquidazione e, in ultimo, al soddisfacimento dei creditori della fallita, la sentenza afferma che l'atto di dotazione di un *trust* non costituisce un trasferimento tassabile «*in quanto i beni oggetto dell'atto di dotazione entrano nella sfera giuridica del trustee mantenendosi separati dal resto del suo patrimonio, in modo limitato (stante l'obbligo di destinazione, che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo […] talché l'acquisto della proprietà da parte del trustee non dà luogo a quell'effettivo arricchimento a cui si correla l'applicazione dell'imposta prevista dal d.lgs. 346 del 1990*».

[34] Resa in merito ad un *trust* traslativo istituito a beneficio dei discendenti del soggetto disponente, stabilisce che con la dotazione del *trust* si ha «*un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definitivo di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari*».

[35] Pronunciata in relazione a un *trust* in parte autodichiarato, la sentenza conferma che le motivazioni che escludono la tassazione del *trust* "in entrata" hanno «*valenza per trust autodichiarati e per trust non autodichiarati*».

Cassazione depositate il 21 giugno 2019, nn. 16699[36], 16700[37], 16701, 16702, 16703, 16704 e 16705 con le quali si assiste ad un vero e proprio radicamento della giurisprudenziale di legittimità, orientata nel senso del differimento dell'imposizione al momento del trasferimento dei beni dal *trustee* ai beneficiari.

Sempre nel medesimo segno interpretativo si sono successivamente inserite numerose altre pronunce della Cassazione, tra le quali si segnalano la sentenza 7 luglio 2019, n. 19167[38] e, nel corso dell'anno 2020, le sentenze nn. 2897/2020, 5766/2020, 7003/2020, 8281/2020.

Degna di nota è, infine, l'ordinanza 19 maggio 2020, n. 10256 con cui la Suprema Corte, nel richiamare i propri precedenti, ha giudicato prive di pregio le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate ricorrente, affermando che l'atto costitutivo di un *trust* non è in grado di esprimere la capacità contributiva del *trustee* e solo l'attribuzione al beneficiario, che deve essere diverso dal disponente, può considerarsi, nel *trust*, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza.

Ad avviso degli ermellini, infatti, l'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del

---

[36] Resa in merito ad un *trust* traslativo istituito per finanziare la riqualificazione di un'infrastruttura pubblica, la sentenza, dopo aver dato atto che «*l'interpretazione di legittimità in materia si è evoluta – attraverso il graduale recepimento, favorito anche dall'apporto della dottrina e della giurisprudenza di merito, di soluzioni intermedie e più sfumate – attraverso due posizioni concettualmente molto distanti tra loro*», ribadisce nuovamente che «*in ogni tipologia di trust l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario*» e che, pertanto, «*la costituzione del vincolo di destinazione […] non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; per l'applicazione dell'imposta di donazione [...] è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale*».

[37] Pronunciata in relazione a un *trust* autodichiarato, la sentenza conferma che presupposto dell'imposta di successione e donazione è «*un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale», effetto questo che non si riscontra né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione del trust, in quanto «meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione*», mentre il trasferimento imponibile si ha soltanto nel momento «*di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo*».

[38] Resa in merito a un *trust* stipulato con finalità solutorie, la sentenza ripercorre le argomentazioni già sviluppate nelle precedenti pronunce, concludendo ancora una volta per il rigetto del ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria «*non potendosi riscontrare – per le ragioni sopra esposte – un trasferimento di ricchezza nell'atto di dotazione di beni in un trust solvendi causa, quale quello in esame e non potendosi individuare, come pretende la ricorrente, il presupposto di imposta nella semplice apposizione del vincolo*».

2016, pur annoverando astrattamente tra le fattispecie imponibili la costituzione di vincoli di destinazione come il *trust*, deve essere oggetto di lettura costituzionalmente orientata: perché si configuri un elemento sintomatico di capacità contributiva – e quindi si verifichi il presupposto d'imposta – l'art. 53 Cost. postula la necessità di una attribuzione patrimoniale stabile, che non si verifica all'atto di costituzione del vincolo, dove l'unico effetto determinato è quello attuativo della segregazione patrimoniale, bensì, al momento – futuro e peraltro solo eventuale – del trasferimento finale del bene o diritto al beneficiario, qualora sia soggetto diverso dal disponente. Dunque, l'imposta sulle successioni e donazioni può essere dovuta, ma non al momento della costituzione del *trust* e solo a determinate condizioni.

La Cassazione ha confermato il suo più recente orientamento con le decisioni 30 ottobre 2020, nn. 24153 e 24154, 2 novembre 2020, n. 24233 e 3 novembre 2020, n. 24420, 7 dicembre 2020, n. 27995 e 16 dicembre 2020, n. 28796 [39].

Benché manchi in materia una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, è del tutto evidente che l'orientamento di legittimità – in piena aderenza con quello della dottrina e delle corti di merito – sia ormai consolidato a sostegno della tesi della tassazione del *trust* "in uscita" ai fini delle imposte di successione e donazione, contrapponendosi – a ragion veduta – alla posizione contraria espressa dall'Agenzia delle Entrate nei propri documenti di prassi e nei contenziosi che l'Amministrazione finanziaria continua a coltivare pur risultandovi ormai regolarmente soccombente [40].

---

[39] Per una compiuta ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, CORASANITI, *L'imposizione indiretta dei trust liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Trusts*, 2019, 305 ss.; SALANITRO, *Imposta principale postuma e registrazione di atto istitutivo di trust*, in *Dir. prat. trib*, 2019, II,1239 ss.; MASTELLONE, *(Dis)orientamenti giurisprudenziali sulla fiscalità indiretta degli apporti in trust*, in *Notariato*, 2019, 329 ss.; BUSANI, *Rassegna ragionata e ricostruzione critica (alla luce di dottrina, prassi e giurisprudenza) della "terza stagione" della corte di cassazione in tema di tassazione dell'atto di dotazione del trust*, in *Riv. dir. trib*., 2020, I, 12 ss.; IZZO, *La tassazione "in uscita" dei trust ai fini dell'imposta sulle donazioni nella giurisprudenza di legittimità: lux (quasi) facta est*, in *Riv. dir. trib*., 2020, II, 190 ss.; TASSANI, *Conferme giurisprudenziali e nuove problematiche interpretative in tema di tassazione dei trust*, in *GT – Riv. giur. trib*., 2020, 895 ss.

[40] Per una valutazione critica della "soluzione unitaria" offerta dalla giurisprudenza di legittimità che vorrebbe il tributo successorio applicabile sempre e solo al momento del trasferimento finale dei beni dal *trustee* ai beneficiari, CONTRINO, *Contributo al completamento della teoria giurisprudenziale di tassazione del trust ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti (con uno sguardo all'indietro di tre lustri)*, in *Dir. prat. trib*., 2021, III, 1217 ss.

La quantità e la qualità delle sentenze richiamate ha fatto, inevitabilmente emergere in maniera sempre più disorientante lo iato tra giurisprudenza e prassi dell'Amministrazione Finanziaria che ha continuato anche in periodi recenti, conformemente alla posizione espressa nel decennio precedente, a contestare il mancato assoggettamento ad imposta proporzionale sulle successioni e donazioni degli atti di dotazioni di beni in *trust*.

8. La prima "apertura" dell'Amministrazione finanziaria sulla tassazione del *trust* "autodichiarato"

A fronte degli univoci pronunciamenti di legittimità inanellati nel corso degli ultimi cinque anni, solo recentemente si è potuto assistere ad alcuni segnali di "apertura" da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti della tesi della tassazione "in uscita" del *trust* in ragione della neutralità fiscale, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, del suo atto istitutivo e della relativa dotazione patrimoniale.

Seppur tardivamente e in modo "ermetico", l'Agenzia delle Entrate sembra avere almeno parzialmente riconosciuto tale orientamento nella risposta all'interpello 30 luglio 2020, n. 904-1160, resa in relazione ad un *trust* avente finalità liquidatoria. Nonostante tale riconoscimento l'Agenzia fonda, sorprendentemente, la propria posizione sulla constatazione che le circolari "storiche" sul *trust* rappresentano ancora il proprio punto di riferimento "autoreferenziale".

Nel parere in questione, infatti, pur ribadendo che «*le circolari 48 del 6 agosto 2007 e 3 del 22 gennaio 2008 [...] rimangono tuttora valide non avendo la stessa Agenzia recepito in alcun successivo documento di prassi l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità*», per la prima volta l'Amministrazione finanziaria fa espresso riferimento dell'esistenza di un indirizzo interpretativo contrario sostenuto in materia dalla Suprema Corte.

Inoltre, concludendo «*che nel caso in esame, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di trust auto-dichiarato (nel quale disponente e trustee coincidono), la costituzione del vincolo di destinazione produce effetti traslativi*», sembra che l'Agenzia voglia implicitamente prendere le distanze dalla posizione che aveva assunto in passato in ordine alla tassazione del *trust* autodichiarato [41], riconoscendo in qualche modo che, almeno per quanto riguarda

[41] Nella circolare 6 agosto 2007, n. 48/E e nella circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E l'Agenzia delle Entrate si era, infatti, espressa diversamente in proposito. Nella prima si legge che: «*se è lo stesso disponente ad essere designato quale trustee, si dà luogo a un trust auto dichiarato; in tal caso il vincolo di destinazione sui beni si forma all'interno dello stesso patrimonio del*

questa fattispecie, l'Amministrazione finanziaria oggi sia pone di accordo con l'esclusione dell'imposizione "in entrata" affermata della Cassazione.

9. La svolta delle Entrate sulla tassazione del *trust* autodestinato nella risposta all'interpello 15 febbraio 2021, n. 106

Con la risposta all'interpello 15 febbraio 2021, n. 106 l'Agenzia delle Entrate sembra arrivata ad un decisivo punto di svolta, quanto meno in relazione alla questione dell'imposizione indiretta del *trust* autodestinato.

Come anticipato in premessa, la fattispecie recentemente sottoposta al parere dell'Amministrazione finanziaria riguarda un *trust* autodestinato revocabile, nel cui atto istitutivo il disponente aveva altresì indicato sé stesso quale beneficiario.

Interrogata sul tema dell'eventuale assoggettamento del trasferimento dei beni in *trust* all'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 2, commi da 47 a 50, d.l. n. 262/2006 e, più in particolare, sulla questione dell'eventuale assoggettamento alla suddetta imposizione del (ri)trasferimento in favore del disponente – in qualità di beneficiario – dei beni originariamente conferiti in un *trust* estero revocabile autodestinato, le soluzioni interpretative offerte dalle Entrate tra le righe della risposta in rassegna giungono al lettore inaspettate – ancorché da tempo auspicate –, se lette all'ombra di oltre quindici anni di contestazioni tributarie di segno diametralmente opposto e sottesa ostilità nei confronti dell'istituto del *trust*.

Secondo l'Agenzia, l'attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un *trust* da parte del *trustee* può determinare l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma solo ove ne ricorrano i presupposti.

In riferimento alla fattispecie oggetto di interpello, le Entrate rilevano che il presupposto oggettivo per l'imposizione in ogni caso non sussiste: infatti, trattandosi di un *trust* autodestinato, in cui il soggetto disponente coincide con il soggetto beneficiario, non è ravvisabile alcun trasferimento di ricchezza intersoggettivo e, pertanto, l'applicazione dell'imposta di donazione è preclusa, oltre che "in entrata" (in quanto l'atto di dotazione del *trust* costituisce una circostanza fiscalmente neutra), anche "in uscita" (perché manca l'effettivo arricchimento del beneficiario).

Per la prima volta, a conferma della propria tesi interpretativa l'Agenzia

---

disponente.» La seconda è ancora più esplicita, affermando che «*anche nel trust autodichiarato, in cui il settlor assume le funzioni di trustee, l'attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni*».

non richiama più le note circolari del 2007 e del 2008 con cui veniva sostenuto l'indirizzo dell'imposizione "immediate", ma, al contrario, cita testualmente la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ed in particolare il principio di diritto espresso nella sentenza 29 maggio 2020, n. 10256 in cui gli ermellini hanno chiarito che «*solo l'attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente, può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza*».

Esprimendo esplicita adesione ai principi espressi dalla Suprema Corte, l'Ufficio sembra quindi riconoscere – finalmente – che l'atto di dotazione del *trust* non costituisce materia imponibile ma che solo l'attribuzione al beneficiario, ove diverso dal disponente, può integrare il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Fino alla pubblicazione di questo parere, la cessazione del vincolo del *trust*, con l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio già vincolati in *trust*, è sempre stata considerata dall'Agenzia come un episodio fiscalmente irrilevante, in ragione del fatto che – assunta l'imposizione "in entrata" dell'atto costitutivo del trust – se la tassazione fosse stata applicata anche "in uscita", si sarebbe verificata un'illegittima duplicazione d'imposta, a fronte di un'unica manifestazione di capacità contributiva.

Se quindi le Entrate sostengono oggi espressamente che la tassazione vada ricondotta – ancorché a determinate condizioni – al momento dell'attribuzione dei beni al beneficiario, se ne deve dedurre che è invece preclusa l'imposizione sui beni e i diritti nel momento in cui questi vengono sottoposti al vincolo del *trust*.

La conclusione a cui approda l'Amministrazione finanziaria nella risposta in rassegna assume quindi portata innovativa, rappresentando il chiaro sintomo di un'Amministrazione finanziaria più vicina all'interpretazione normativa sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito e legittimità prevalenti, quanto meno con riguardo alle ipotesi più evidenti di assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza tra soggetti diversi, quale è quella del *trust* autodestinato.

10. Considerazioni conclusive

L'annoso dibattito sulla tassazione dell'atto di dotazione del *trust* sembra finalmente essere giunto alla resa dei conti.

Dopo una quarantina di sentenze della Cassazione, tutte di identico contenuto, che hanno negato l'applicabilità dell'imposizione proporzionale all'atto di dotazione del *trust*, si intravedono oggi anche i primi segnali di un ripensa-

mento delle Entrate rispetto alle tesi contrarie espresse nei propri risalenti documenti di prassi, che oggi appaiono, sotto molti profili, in stridente contrasto con gli insegnamenti della Suprema Corte.

L'Amministrazione finanziaria pare aver cominciato a superare la teoria dell'imposizione "immediata" in favore di una interpretazione normativa più costituzionalmente orientata che, ai fini dell'imposizione sui vincoli di destinazione, vede fiscalmente irrilevante il momento dell'atto istitutivo del *trust* ovvero quello della sua dotazione patrimoniale, trattandosi di circostanze fiscalmente neutre e meramente attuative degli scopi di segregazione e apposizione del vincolo.

Seppure con riferimento a specifiche tipologie di *trust* – quello autodichiarato, prima, e quello autodestinato, poi – in cui la carenza di un effettivo trasferimento di ricchezza intersoggettivo è particolarmente evidente, l'Agenzia sembra essersi finalmente aperta alla necessità di superare la rigida tesi della tassazione "in entrata", fornendo agli operatori indicazioni metodologiche e interpretative aggiornate all'ormai imponente filone giurisprudenziale formatosi in materia che tengano anche conto delle molteplici tipologie e configurazioni del *trust.*

Le nuove conclusioni a cui è approdata l'Agenzia delle Entrate – sebbene giungano tardivamente – vanno indubbiamente accolte con favore.

Sarà tuttavia necessario attendere nuovi provvedimenti interpretativi per verificare se l'Amministrazione finanziaria confermerà anche in futuro la tesi dell'imposizione "in uscita" e, soprattutto, se adotterà tale orientamento in senso unitario, ritenendo applicabile il tributo successorio sempre e solo al momento del trasferimento finale dei beni dal *trustee* ai beneficiari [42].

Fino ad allora, ad avviso di chi scrive, l'opportunità di tassare o meno ai fini delle imposte di successione e donazione l'atto di trasferimento dei beni e/o dei diritti nel *trust* andrebbe valutata caso per caso, tenuto conto dei tratti distintivi di ogni singola fattispecie.

Infatti, seppur fortemente criticata dalla dottrina ed avversata dalla giurisprudenza sulla base di condivisibili argomentazioni, la tesi dell'imposizione

[42] Il 30 settembre 2021 si è conclusa la consultazione pubblica sulla bozza di circolare sulla disciplina fiscale del *trust* in tema di imposizione diretta e indiretta resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate dall'11 agosto scorso. Dopo aver esplicitamente preso atto dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione ormai consolidato, la circolare sembra voler finalmente delineare un modello impositivo del *trust* "in uscita", fondato sui seguenti principi: (i) l'attribuzione di beni in *trust* non realizza il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni; (ii) tale presupposto si realizza al momento della devoluzione dei beni in favore dei beneficiari, con riserva per l'Amministrazione finanziaria di verificare in concreto l'effettività del suddetto trasferimento.

"immediata" non può considerarsi definitivamente archiviata e ancora oggi resta quella più favorevole al contribuente, sotto il profilo della pianificazione e della certezza del carico d'imposta, nella misura in cui renda fiscalmente irrilevanti le successive attribuzioni ai beneficiari.

Come noto, attualmente la tassazione italiana sulle successioni e donazioni è indubbiamente tra le più vantaggiose in Europa.

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 48, d.l. n. 262/2006, è applicata un'aliquota (i) del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro; (ii) del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100 mila euro; (iii) del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza alcuna franchigia; (iv) dell'8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza alcuna franchigia.

Oltre alle franchigie di 100 mila euro e di 1 milione di euro, è inoltre prevista una franchigia pari ad 1,5 milioni di euro per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di *handicap*, riconosciuto grave ai sensi della l. n. 104/1992.

L'aliquota media applicata dai principali paesi dell'Europa occidentale, per quanto attiene alle imposte gravanti su fattispecie assimilabili a quelle tassate in Italia dall'imposta sulle successioni e donazioni, supera invece il 20% (l'aliquota in Germania oscilla tra il 7% e il 50%, in Francia tra il 5% e il 60%, in Spagna tra il 7,65% e il 34%, in Gran Bretagna tra il 20% e il 40%, fatti salvi i casi di esenzione [43]) e le franchigie sono significativamente inferiori.

Non è da escludere – anzi lo si paventa ormai da anni – che anche il nostro legislatore si adegui alla media europea.

È ancora aperto, infatti, il dibattito sulla proposta politica di modificare la tassazione sulle successioni in senso progressivo, conservando l'aliquota al 4% per i trasferimenti effettuati in favore di parenti in linea retta eccedenti quote tra 1 e 5 milioni di euro e aumentandola al 20% per i trasferimenti di valore superiore a 5 milioni di euro per la parte eccedente tale soglia. La proposta di modifica prevedrebbe, tuttavia, la conservazione della franchigia attualmente vigente, con la conseguenza che i beni fino a 1 milione di euro di valore per ciascun erede continuerebbero a non essere colpiti dall'imposta.

In questo scenario, posticipare il momento impositivo a quello dell'effet-

[43] EY, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide* (2021).

tivo trasferimento della ricchezza in favore dei beneficiari del *trust* rischierebbe di comportare per il contribuente un impatto fiscale imprevisto e non trascurabile.

La tassazione "in uscita" dei beni vincolati nel *trust*, pertanto, non potrebbe assicurare la stessa certezza del carico di imposta che, allo stato, solo l'imposizione "immediata" dell'atto di dotazione è in grado di offrire.

Anno 18

ISSN 2039-6880

IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ

diretto da Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera

coordinato da Gilberto Gelosa

9-2021

In questo numero:

Contabilità e procedure di regolazione della crisi

Crisi dei Confidi

Sostituzione di delibere societarie

Tassazione del trust "in uscita"

Osservatorio di diritto europeo: diligenza e responsabilità delle imprese e *Corporate Sustainability Reporting*

IUSTITIAM COLIMUS

G. Giappichelli Editore

Indice

Diritto dell'impresa

a cura di Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera

MARINA SPIOTTA, Contabilità e procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza: cosa è cambiato? 1453

GIUSEPPE POLICARO, La crisi dei confidi 1471

GLORIA MILLEPEZZI, La sostituzione di delibere societarie nelle more del processo instaurato per il loro annullamento: un caso di restrizione della tutela reale 1501

Trust e negozi fiduciari

a cura di Riccardo Rossotto e Annapaola Tonelli

LUIGI M. MACIOCE-DARIA PASTORIZIA, Tassazione del *trust* solo "in uscita": arriva il *revirement* delle Entrate 1529

Osservatorio di Diritto europeo

MARIA DI SARLI, Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese: una risoluzione del Parlamento europeo 1555

MARIA DI SARLI, Una proposta di direttiva della Commissione UE in materia di *Corporate Sustainability Reporting* 1561

Segnalazioni

Segnalazioni di diritto commerciale (a cura di Giulia Garesio) 1571

Segnalazioni di diritto tributario (a cura di Giovanni Consolo e Carlotta Sgattoni) 1575

Contents

Company Law

edited by Oreste Cagnasso and Maurizio Irrera

MARINA SPIOTTA, Accounting and crisis and insolvency regulation procedures: what has changed? 1453
GIUSEPPE POLICARO, Confidi's crisis 1471
GLORIA MILLEPEZZI, Replacement of corporate resolutions during the trials set up to get such resolutions declared void: a case of restriction of the action for annulment 1501

Trust and fiduciary contract

edited by Riccardo Rossotto e Annapaola Tonelli

LUIGI M. MACIOCE-DARIA PASTORIZIA, Taxation of trusts only on "outbound" transfers: the new position of the Italian Tax Authorities 1529

European Law

MARIA DI SARLI, *Corporate due diligence and corporate accountability: a European Parliament Resolution* 1555
MARIA DI SARLI, *European Commission proposal for a directive on Corporate Sustainability Reporting* 1561

News

Corporate Law (ed. Giulia Garesio) 1571
Tax Law (ed. Giovanni Consolo and Carlotta Sgattoni) 1575